



# STATUTO

## SOCIETÀ GENERAL FOND SPA

*(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 12 ottobre 2023)*

**INDICE**

Articolo 1 - Denominazione
Articolo 2 - Sede della società
Articolo 3 - Oggetto sociale
Articolo 4 - Durata della società
Articolo 5 - Domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali
Articolo 6 - Capitale sociale ed azioni
Articolo 7 - Trasferimento delle azioni
Articolo 8 - Assemblea dei soci
Articolo 9 - Competenze dell'Assemblea ordinaria
Articolo 9 bis - Competenze dell'Assemblea straordinaria
Articolo 10 - Formalità per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
Articolo 10 bis - Convocazione su richiesta di soci
Articolo 11 - Assemblee di seconda convocazione
Articolo 12 - Assemblea totalitaria
Articolo 13 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
Articolo 14 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum
Articolo 15 - Norme per il computo dei quorum
Articolo 16 - Rinvio dell'assemblea
Articolo 17 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare
Articolo 18 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe
Articolo 19 - Presidente e segretario dell'assemblea - Verbalizzazione
Articolo 19-bis - Conflitto d'interessi
Articolo 20 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori e modalità di voto
Articolo 21 - Annullabilità delle deliberazioni assembleari
Articolo 21-bis - Nullità delle deliberazioni
Articolo 22 - Composizione dell'organo amministrativo
Articolo 23 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
Articolo 24 - Nomina e revoca degli amministratori
Articolo 24-bis - Cause di ineleggibilità e di decadenza
Articolo 24-ter - Cessazione degli amministratori
Articolo 24-quater - Sostituzione degli amministratori
Articolo 25 – Divieto di concorrenza
Articolo 26 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Articolo 27 - Comitato esecutivo e amministratori delegati
Articolo 28 - Delibera del Consiglio di Amministrazione
Articolo 29 - Rappresentanza sociale
Articolo 30 - Remunerazione degli amministratori
Articolo 30 bis - Direttore - Procuratori speciali
Articolo 31 - Collegio sindacale: compiti
Articolo 31-bis - Collegio sindacale: composizione e nomina
Articolo 31-ter - Collegio sindacale: cessazione dall'ufficio di sindaco
Articolo 31-quater - Collegio sindacale: sostituzione dei sindaci
Articolo 31-quinquies - Collegio sindacale: cause d'ineleggibilità e di decadenza
Articolo 31-sexies - Collegio sindacale: retribuzione
Articolo 31-septies - Collegio sindacale: doveri
Articolo 31-octies - Collegio sindacale: poteri
Articolo 31-novies - Collegio sindacale: riunioni e deliberazioni
Articolo 31- decies - Collegio sindacale: interventi alle adunanze del Consiglio di Amministrazione alle assemblee
Articolo 31-undecies - Collegio sindacale: omissione degli amministratori
Articolo 31-duodecies - Denuncia al collegio sindacale
Articolo 32 - Il revisore contabile
Articolo 32 bis - Libri sociali
Articolo 33 - Esercizio sociale, bilancio ed utili
Articolo 34 – Patrimonio
Articolo 34 bis - Fondo Mutualistico
Articolo 34 ter - Destinazione del Fondo
Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione
Articolo 36 - Rinvio

**Articolo 1**  
**Denominazione**

1. È costituita ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n.59, una società per azioni denominata "General Fond S.p.A." per iniziativa dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane (in sigla anche "A.G.C.I.").
2. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 59/1992, la società è attualmente sottoposta alla vigilanza del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* che ne approva lo Statuto e le sue successive modifiche.
3. Al Fondo si applica il sistema dei controlli previsto dall'art.8 del D.M. 2 aprile 2015, n.53 del M.E.F.
4. La società "General Fond S.p.A." aderisce all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

**Articolo 2**  
**Sede della società**

1. La società ha la sede legale nel Comune di Roma.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove succursali e filiali, sue rappresentanze comunque denominate, ovvero di sopprimerle.

**Articolo 3**  
**Oggetto sociale**

1. L'oggetto sociale consiste nella gestione, senza scopo di lucro, del fondo mutualistico istituito da A.G.C.I. per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. Pertanto, la società può:
  - a) promuovere e finanziare nuove imprese ed iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento della occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno;
  - b) promuovere la costituzione di società cooperative o loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate;
  - c) finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.
  - d) conseguire dallo Stato e dagli enti pubblici, ma anche da privati, finanziamenti e contributi per progetti dedicati alla promozione e sviluppo della cooperazione;
  - e) compiere qualsiasi operazione funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.
2. La società con apposito regolamento individua e disciplina mediante atti programmatici ed entro i limiti delle risorse disponibili:
  - a) gli interventi e gli obiettivi prioritari secondo le finalità statutarie;
  - b) i soggetti beneficiari, aree di intervento, condizioni e modalità di accesso al fondo mutualistico;
  - c) le partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate;
  - d) la ricerca di strumenti finanziari dedicati allo sviluppo della cooperazione, ivi comprese la sottoscrizione con istituti di credito di convenzioni coerenti con la missione statutaria.

**Articolo 4**  
**Durata della società**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. Detta durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**Articolo 5**  
**Domicilio dei soci e dei componenti degli organi sociali**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

**Articolo 6**  
**Capitale sociale ed azioni**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 103.000,00 (cento tremila virgola zero zero) diviso in 5.150 (cinquemila centocinquanta) azioni del valore nominale di euro 20,00 (venti virgola zero zero) ciascuna. Le azioni sono nominative ed indivisibili.
2. Il capitale sociale, con l'osservanza dell'art. 12 primo comma della legge n.59 del 31 gennaio 1992, potrà essere aumentato, a pagamento, mediante conferimenti in denaro od in natura o a titolo gratuito, oppure essere diminuito secondo le disposizioni di legge. In caso di aumento, sarà riservato il diritto di opzione ai soci, secondo quanto disposto dal codice civile.
3. Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. 59/1992 almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale deve essere di titolarità dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

**Articolo 7**  
**Trasferimento delle azioni**

Le azioni che compongono l'ammontare minimo della partecipazione azionaria dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane non possono essere trasferite.

Ai sensi dell'art. 12 primo comma della L. 59/1992, le azioni sono intrasmissibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

**Articolo 8**  
**Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale o mediante collegamento in via telematica.

**Art. 9**  
**Competenze dell'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio;
  - b) nomina e revoca gli amministratori;
  - c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quanto previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
  - d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  - e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
  - g) approva i regolamenti interni;
  - h) decide sul reinvestimento degli avanzi di gestione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. La seduta annuale obbligatoria che delibera sulle materie di cui all'art. 2364, comma 1, del codice civile ha luogo entro 120 giorni (centoventi giorni) dalla data di chiusura di ogni esercizio, ovvero entro 180 giorni (centottanta giorni) dalla stessa data, quando ricorrano le circostanze di cui al comma 2 del citato articolo.

#### **Art. 9 bis**

##### **Competenze dell'Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sulle modificazioni dello statuto;
  - b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori
  - c) su ogni altra materia espressamente attribuitagli dalla legge.

#### **Art. 10**

##### **Formalità per la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta ai soci, con mezzi e con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non meno di otto giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza; essa può essere convocata anche fuori della sede sociale o mediante collegamento in via telematica.
2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione.
3. Nell'avviso possono essere indicati il luogo e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi ai sensi dell'art. 2369 del Codice civile.

#### **Articolo 10 bis**

##### **Convocazione su richiesta di soci**

1. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
2. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio sindacale oppure, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, mediante provvedimento del Tribunale competente, su richiesta di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.
3. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Articolo 11**

##### **Assemblee di seconda convocazione**

1. Se all'Assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dallo statuto, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.
2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per l'eventuale seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

#### **Articolo 12**

##### **Assemblea totalitaria**

1. In mancanza di formale convocazione o di irregolarità e incompletezza della stessa, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo.
2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 13**

#### **Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni**

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 14**

#### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

1. L'Assemblea straordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
2. L'Assemblea straordinaria di seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

### **Articolo 15**

#### **Norme per il computo dei quorum**

1. Nel computo del quorum costituito non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.
2. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.
3. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.
4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

### **Art. 16**

#### **Rinvio dell'Assemblea**

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art. 17**

#### **Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**

1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
2. L'Assemblea è composta dagli azionisti che risultano iscritti al libro soci da almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la seduta e/o da quelli che, risultando intestatari di titoli azionari a seguito di una serie continua di girate; entro lo stesso termine abbiano provveduto a depositare tali titoli presso la sede sociale o presso gli enti indicati nell'avviso di convocazione. Nel computo dei giorni non sono compresi né quello del deposito (ovvero dell'iscrizione), né quello della seduta. . Ad ogni azione è riconosciuto un solo voto.
3. I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c., devono esibire i propri titoli od i certificati, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.
4. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli e/o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. I soci che non possono

esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati. Le azioni di tali soci sono computate per intero ai fini del calcolo del quorum costitutivo, mentre non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

5. È consentito intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.
6. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Qualora il voto non sia riconducibile ad un socio, esso si considera non espresso.
7. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

#### **Art. 18**

##### **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
2. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
4. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

#### **Art. 19**

##### **Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.
2. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
6. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Articolo 19-bis**

##### **Conflitto d'interessi**

1. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art.2377 c.c. qualora possa recarle danno.
2. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

**Art. 20**

**Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori e modalità di voto**

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
2. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
3. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità della quali dovrà essere data atto nel verbale.
4. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

**Art. 21**

**Annulabilità delle deliberazioni assembleari**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.
3. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.
4. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
5. La deliberazione non può essere annullata:
  - a) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
  - b) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
  - c) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.
6. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.

**Articolo 21-bis**

**Nullità delle deliberazioni**

1. Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
2. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario o dal notaio.

3. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.
4. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.

#### **Art. 22**

##### **Composizione dell'organo amministrativo**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

#### **Art. 23**

##### **Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.
2. Compete al Consiglio di Amministrazione redigere l'eventuale proposta di regolamento interno e/o la sua modifica da sottoporre con il parere del collegio sindacale all'assemblea dei soci per l'approvazione, onde disciplinare le modalità di perseguimento dei fini della società di cui all'art.11 della legge 59/1992.
3. Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
  - a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
  - b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
  - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
  - e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
  - f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
  - g) la riduzione del capitale qualora risulta perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale

#### **Articolo 24**

##### **Nomina e revoca degli amministratori**

1. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede alla nomina degli amministratori. Questi devono possedere requisiti di autonomia, onorabilità, professionalità, indipendenza, anche con riferimento ai principi del vigente codice etico societario.
2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al precedente comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 24-bis**

##### **Cause di ineleggibilità e di decadenza**

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

**Articolo 24-ter**  
**Cessazione degli amministratori**

1. L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
3. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

**Articolo 24-quater**  
**Sostituzione degli amministratori**

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 25**  
**Divieto di concorrenza**

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

**Articolo 26**  
**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
2. Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

**Articolo 27**  
**Comitato esecutivo e amministratori delegati**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.
4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
5. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### **Art. 28**

##### **Delibere del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da almeno due dei consiglieri di amministrazione in carica.
2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; a parità di voto prevale quello del presidente.
5. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
6. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2388, primo comma, c.c.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
10. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
12. Il Consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Articolo 29**

##### **Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione; spetta, altresì, ai consiglieri muniti di delega.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
3. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.
4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti del collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

**Articolo 30**  
**Remunerazione degli amministratori**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.
2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

**Articolo 30-bis**  
**Direttore – Procuratori speciali**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare all'esterno un Direttore o anche procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, definendone poteri ed emolumenti.

**Articolo 31**  
**Collegio sindacale: compiti**

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, terzo comma, c.c., su indicazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina. I sindaci debbono esprimere il parere sull'eventuale proposta di regolamento interno delle attività di cui all'art. 11 della L. 59/1992, da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.

**Articolo 31-bis**  
**Collegio sindacale: composizione e nomina**

1. L'Assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso, laddove non previsto da apposite tariffe professionali.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

**Articolo 31-ter**  
**Collegio sindacale: cessazione dall'ufficio di sindaco**

1. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
2. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
3. La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.
4. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

### **Articolo 31-quater**

#### **Collegio sindacale: sostituzione dei sindaci**

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397 c.c., secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397 c.c., secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
2. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.
3. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

### **Articolo 31-quinquies**

#### **Collegio sindacale: cause d'ineleggibilità e di decadenza**

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
2. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 c.c. sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

### **Articolo 31-sexies**

#### **Collegio sindacale: retribuzione**

1. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

### **Articolo 31-septies**

#### **Collegio sindacale: doveri**

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis del codice civile.
3. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
4. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

### **Articolo 31-octies**

#### **Collegio sindacale: poteri**

1. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i

corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

3. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), del Codice civile.
4. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art.31-quinquies.
5. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

#### **Articolo 31-novies**

##### **Collegio sindacale: riunioni e deliberazioni**

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
2. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), del Codice civile e sottoscritto dagli intervenuti.
4. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **Articolo 31- decies**

##### **Collegio sindacale: interventi alle adunanze del Consiglio di Amministrazione alle assemblee**

1. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
2. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

#### **Articolo 31-undecies**

##### **Collegio sindacale: omissione degli amministratori**

1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
2. Il Collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

#### **Articolo 31-duodecies**

##### **Denuncia al collegio sindacale**

1. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.
2. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 31-undecies convocare l'assemblea.

#### **Articolo 32**

##### **Il Revisore contabile**

1. Il controllo contabile, ove non affidata al collegio sindacale, è esercitato da un revisore o da una società di revisione.

2. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
  - a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  - b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  - c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, over redatto.
3. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
5. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

**Articolo 32 bis**  
**Libri sociali**

1. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 del codice civile, la società deve tenere:
  - a) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se istituito;
2. I libri indicati nel primo comma, lettere a), b) e c) sono tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nella lettera d) a cura del collegio sindacale; il libro indicato nella lettera e) a cura del comitato esecutivo, se questo esiste.
3. I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del codice civile.

**Articolo 33**  
**Esercizio sociale, bilancio ed utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato da una relazione sull'andamento della gestione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
4. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

5. Ai sensi dell'art. 12 della legge 59/1992, il bilancio della società è assoggettato a certificazione annuale da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
6. In ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma quarto, della legge 59/1992, gli eventuali avanzi di gestione conseguiti devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale. In nessun caso, nemmeno in caso di liquidazione della società, gli eventuali avanzi di gestione conseguiti potranno essere distribuiti tra i soci.

#### **Articolo 34 Patrimonio**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve legali;
- c) dal fondo mutualistico di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **Articolo 34 bis Fondo Mutualistico**

Il Fondo mutualistico di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n.59 è incrementato dalle Società cooperative e dai loro consorzi aderenti all'Associazione Generale Cooperative Italiane mediante la destinazione di una quota degli utili annuali, oggi pari al 3% (tre per cento), secondo le disposizioni di legge vigenti, e successive modificazioni, in osservanza al disposto della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dai patrimoni residui delle Cooperative in liquidazione, dai patrimoni delle Cooperative decadute dai benefici fiscali e dai patrimoni delle Cooperative tenute alla devoluzione al Fondo per qualsiasi disposizione di legge.

Detto Fondo potrà essere, altresì, incrementato dai contributi erogati da chiunque.

All'incremento del Fondo Mutualistico dovranno essere destinati anche i proventi della cessione ed i proventi della restituzione di partecipazioni societarie acquisite con le risorse finanziarie del Fondo stesso.

#### **Articolo 34 ter Destinazione del Fondo**

Il Fondo di cui all'art.34 bis viene destinato a tutte le attività previste dal precedente art.3 nonché alla copertura delle spese di gestione della Società.

#### **Art. 35 Scioglimento e liquidazione**

La società di scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

**Articolo 36**

**Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore e segnatamente alle disposizioni della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. e sue successive modificazioni.